



Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di /

**SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI ESECUZIONE FORZATA
A SEGUITO DI ISTANZA EX ART. 20 COMMA 7, L. N. 44/1999**

RETTIFICA PROVVEDIMENTO DEL 11.02.2021

Il Pubblico Ministero

Letta l'istanza avanzata in data 09.02.2021 (pervenuta a questa Procura della Repubblica in data 11.02.2021) da /, persone offese nel procedimento in epigrafe emarginato, con cui si richiede, fra l'altro, il provvedimento di sospensione dei termini di cui all'art. 20 della L. 44/1999 e, in particolare, la sospensione della procedura esecutiva n. /2020 RGE pendente avanti il Tribunale di / e della procedura esecutiva n. /2020 RGE pendente avanti il Tribunale di /;

premesso che l'istante ha sporto denuncia alla Procura della Repubblica di / in relazione alla natura asseritamente usuraria dei tassi di interesse applicati dalla /, oggi /, in relazione al rapporto di mutuo fondiario del 17.01.2002 di € /, al rapporto di mutuo fondiario del 20.08.2009 di € / al rapporto di mutuo fondiario del 18.01.2012 di € / e al rapporto di finanziamento fondiario del 07.01.2000 di € /

rilevato che in data 07.01.2020 è stato conferito incarico di consulenza tecnico-specialistica al fine di verificare il lamentato superamento del tasso di soglia, con concessione al c.t. del termine di giorni 90 per il deposito della relazione decorrenti dal giorno 11.01.2021;

rilevato che in forza delle modifiche legislative (art. 20 comma 7 l. 44/1999 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. d) n. 12 della legge 3/2012) e delle pronunce della Corte Costituzionale (sentenze nn. 457/2005 e 192/2014) è profondamente mutata la procedura di concessione dei benefici di cui all'art. 20;

rilevato, infatti, che la concessione della moratoria dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti del debitore che ha denunciato di essere vittima di usura, precedentemente rimessa ad un provvedimento del Prefetto, è ora disposta, in forza dell'art. 20 l. 44/1999, dal Procuratore della Repubblica;

rilevato che, in forza delle norme sopra citate, il Pubblico Ministero è tenuto a disporre comunque, sul mero presupposto della pendenza del procedimento penale, e sempre che non sia decorso il termine di un anno dall'evento lesivo:

- La proroga di anni 2 dei termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva;
- La proroga di anni 3 dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali;
- La sospensione per anni 2 dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;
- La sospensione, per la durata di anni due, dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate



previa verifica:

- della richiesta dell'istante di documentare anche l'inoltro alla Prefettura della domanda di concessione dei benefici della legge antiusura,
- dell'inoltro da parte della Prefettura, che ha ricevuto la richiesta di mutuo o di elargizione ovvero di sospensione delle procedure esecutive, dell'elenco delle procedure esecutive pendenti contro il richiedente,
- della possibilità di ritenere che la domanda di sospensione sia ricollegata ai fatti denunciati (vds. sentenza 192/2014: "mera verificabilità della comunicazione del Prefetto alle indagini per i delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione dell'elargizione");

rilevato che tali condizioni sussistono nel caso dei richiedenti, posto che gli stessi:

- sono persone offese nel procedimento in epigrafe per il reato di usura,
- risultano essere destinatari delle procedure esecutive civili descritte nella richiesta citata,
- risultano aver presentato istanza di accesso ai benefici previsti per le vittime di usura in data 02.02.2021 (cfr. nota della Prefettura di del 09.02.2021);

Visto l'art. 20, commi 7 e 7-bis, l. n. 44/99 nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. d) n. 1) della legge n. 3/2012;

DISPONE

A rettifica del precedente provvedimento emesso in data 11.02.2021:

- la sospensione, per la durata di anni due, dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate;
- la proroga, per la durata di anni due, dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva;
- la proroga, per la durata di anni 3, dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali;
- la sospensione, per la durata di anni due, dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione

MANDA

alla Segreteria in sede per l'immediata comunicazione del presente provvedimento:

- all'istante;
- al Prefetto di
- al Tribunale di Giudice dell'esecuzione immobiliare (proc. n. //2020 RGE)
- al Tribunale di dell'esecuzione immobiliare (proc. n. //2020 RGE)

Il 20.02.2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dr. I

